



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITA'.
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
sede di via San Francesco, 37– 34133 – TRIESTE
Telefono + 39 040 3775247, fax + 39 040 3775250
e-mail: lav.form.comm@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it

C.I.G. LOTTO 1 (Provincia di GO) 0728230A65

C.I.G. LOTTO 2 (Provincia di PN) 0728234DB1

C.I.G. LOTTO 3 (Provincia di TS) 07282402A8

C.I.G. LOTTO 4 (Provincia di UD) 0728251BB9

CUP: D22F10000060006

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento di servizi di ricollocazione di lavoratori in situazione di difficoltà occupazionale a soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo

Obiettivo 2 – 2007/2013

Competitività regionale e Occupazione

Asse 2 - Occupabilità

Indice:

art. 1 Oggetto dell'appalto

art. 2 Lavoratori beneficiari dell'intervento

art. 3 Funzioni previste dall'appalto e servizi richiesti

- art. 4 Contenuti dell'offerta tecnica
- art. 5 Disposizioni relative ai gruppi di lavoro
- art. 6 Condizioni per l'erogazione dei servizi
- art. 7 Monitoraggio e rendicontazione
- art. 8 Comitato tecnico per il coordinamento gestionale del progetto

art. 1 oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'attuazione, da parte di soggetti accreditati allo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di azioni finalizzate a sostenere il reinserimento lavorativo di lavoratori in situazione di particolare difficoltà occupazionale, in funzione complementare a quella svolta dalle Amministrazioni Provinciali.
2. L'appalto è suddiviso in quattro lotti, uno per ciascuna Provincia della Regione, così individuati:
 - lotto n. 1 - Provincia di Gorizia;
 - lotto n. 2 - Provincia di Pordenone;
 - lotto n. 3 - Provincia di Trieste;
 - lotto n. 4- Provincia di Udine.
3. Come precisato nell'articolo 8 del disciplinare di gara, qualora uno stesso soggetto intenda candidarsi per l'affidamento di più lotti, fermo restando che la documentazione amministrativa può essere contenuta in un'unica busta contrassegnata "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa. Lotti n. _____"), per ciascuno dei lotti per cui si intende concorrere è necessario presentare una distinta offerta tecnica (da inserire nella busta contrassegnata "Busta n. 2 – Offerta tecnica. Lotto n. _____) ed economica (da inserire nella busta contrassegnata "Busta n. 3 – Offerta economica Lotto n. _____): non è pertanto possibile fare offerte per lotti diversi con un'unica offerta tecnica o economica.
4. L'attuazione dell'appalto ha inizio dalla data in cui l'aggiudicatario riceve la comunicazione dell'esecutività del contratto ed ha una durata massima di sedici mesi. Entro tale termine devono essere concluse tutte le attività.

art. 2 lavoratori beneficiari dell'intervento

1. Le azioni di reinserimento lavorativo, che costituiscono oggetto del presente appalto, sono destinate a lavoratori che incontrano particolari difficoltà nella rioccupazione lavorativa a seguito della situazione di crisi economica, individuati secondo quanto previsto nei commi seguenti.
2. I lavoratori beneficiari dell'intervento sono individuati singolarmente da ciascuna Amministrazione provinciale mediante procedure selettive, realizzate secondo criteri di trasparenza e pubblicità, nell'ambito delle seguenti categorie:
 - a) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria anche in deroga, per cessazione, anche parziale, dell'attività aziendale, per procedure concorsuali ovvero per crisi aziendale, qualora in tale ultima ipotesi siano state espressamente previste eccedenze strutturali di personale;
 - b) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, qualora essa sia stata autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito di sottoscrizione di apposito accordo governativo, in continuità con un precedente intervento di CIGS autorizzato dal Ministero medesimo;
 - c) lavoratori disoccupati che versino in particolari situazioni di svantaggio occupazionale. Ai fini della presente iniziativa si intendono per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di

disoccupazione ai sensi del Regolamento regionale recante "indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 18/2005 sono esclusi dalla partecipazione all'iniziativa i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999.
4. I lavoratori individuati, previa sottoscrizione di un atto di adesione all'iniziativa, sono affidati, ciascuno per un periodo di sei mesi, al soggetto aggiudicatario per la realizzazione del percorso di reinserimento lavorativo.
5. L'affidamento avviene mediante la trasmissione da parte della Provincia al soggetto aggiudicatario del nominativo di ciascun lavoratore e della sua anagrafica, comprensiva di recapito telefonico, effettuata a mezzo dell'apposito applicativo informatico che consente la registrazione dei lavoratori e dei servizi resi nei loro confronti.
6. L'affidamento al soggetto aggiudicatario e la conseguente presa in carico di ciascun lavoratore decorre dal primo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione del nominativo da parte della Provincia effettuato ai sensi del comma 5. Da tale data, registrata dall'apposito applicativo informatico, decorrono i termini previsti per l'eventuale corresponsione del compenso per il reinserimento lavorativo prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera d).
7. Per l'attuazione dell'appalto, ciascuna Provincia provvederà ad affidare al soggetto aggiudicatario un numero complessivo massimo di lavoratori determinato secondo quanto indicato nella seguente tabella:

PROVINCIA	NUMERO COMPLESSIVO MASSIMO DI LAVORATORI AFFIDATI
Provincia di GORIZIA	250
Provincia di PORDENONE	450
Provincia di TRIESTE	230
Provincia di UDINE	930

8. I lavoratori saranno affidati dalla Provincia al soggetto aggiudicatario in 10 assegnazioni successive, ciascuna di ammontare complessivo pari a 1/10 della cifra massima prevista, effettuate con cadenza mensile. La prima mensilità di assegnazione decorre dalla data di efficacia del contratto, che potrà non coincidere con il giorno iniziale di un mese solare. Corrispondentemente è definita la decorrenza delle assegnazioni mensili successive. Il computo delle mensilità di assegnazione è effettuato ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile.¹
9. Nell'ambito di ciascuna mensilità di assegnazione, l'affidamento dei singoli lavoratori da parte della Provincia può essere effettuato lungo tutto l'arco temporale del mese; l'affidamento dei singoli lavoratori potrà perciò avvenire anche in giorni diversi del mese stesso, fermo restando che entro la fine della mensilità di assegnazione la Provincia trasmetterà al soggetto aggiudicatario il numero di lavoratori complessivamente previsto per l'assegnazione mensile in questione. Si rimarca, inoltre, che come precisato al comma 6, il periodo semestrale di affidamento al soggetto aggiudicatario di ciascun lavoratore decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla trasmissione del suo nominativo da parte della Provincia, a prescindere dal giorno del mese in cui questa è avvenuta.

¹ Ad esempio, se la data di efficacia del contratto fosse il 15 gennaio, la prima mensilità di assegnazione decorrerebbe dal 15 gennaio al 14 febbraio, la seconda mensilità dal 15 febbraio al 14 marzo, e così via.

10. Nel corso dell'attuazione dell'appalto, il soggetto aggiudicatario e la Provincia, d'intesa tra loro, possono chiedere alla Direzione centrale appaltante l'autorizzazione ad aumentare l'ammontare di singole assegnazioni mensili di lavoratori. Nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa, il numero di lavoratori eccedente l'ammontare della assegnazione ordinariamente prevista potrà essere detratto dall'ammontare delle assegnazioni previste per le mensilità successive.
11. Nel caso in cui le risorse assegnate a ciascun aggiudicatario si esauriscano prima del termine finale previsto per l'iniziativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Provincia potrà sospendere le ulteriori assegnazioni di lavoratori previste.

art. 3 funzioni previste dall'appalto e servizi richiesti

1. Il soggetto aggiudicatario deve fornire a ciascun lavoratore ad esso affidato un percorso di intervento individuale per la ricerca di nuove opportunità di lavoro, in base ai suoi bisogni e al suo livello di spendibilità nel mercato del lavoro locale, finalizzato al sostegno, all'accompagnamento e all'inserimento lavorativo.
2. L'offerta tecnica deve prevedere l'erogazione di tutti i seguenti servizi a favore dei lavoratori affidati, di seguito denominati "attività":

a) "Attività 1 - Valutazione dell'occupabilità"

- 1) L' "Attività 1 – Valutazione dell'occupabilità" è finalizzata alla progettazione, assieme al lavoratore interessato, di un piano individuale di inserimento lavorativo, registrato nell'apposito applicativo informatico.
- 2) L'Attività 1 deve essere assicurata a tutti i lavoratori affidati al soggetto aggiudicatario.
- 3) Per questa attività è riconosciuto al soggetto aggiudicatario, per ciascun lavoratore trattato, un compenso di 26,67 euro/ora (IVA esclusa) per una durata massima di 2 ore.
- 4) L'effettiva erogazione dell'attività 1 è attestata con la redazione di una SCHEDA RIASSUNTIVA del piano individuale di occupabilità, sottoscritta dal lavoratore e da un operatore del soggetto aggiudicatario.

b) "Attività 2 –Sostegno all'inserimento lavorativo"

- 1) L' "Attività 2 - Sostegno all'inserimento lavorativo" è finalizzata all'erogazione di servizi atti ad accrescere la spendibilità del lavoratore nel mercato del lavoro, con riferimento agli obiettivi definiti nel piano individuale di inserimento lavorativo. Può comprendere – in via meramente esemplificativa - le attività di aggiornamento del curriculum vitae, l'informazione sulla conoscenza sul mercato del lavoro e sugli strumenti agevolativi dell'assunzione, la preparazione ad affrontare un colloquio lavorativo.
- 2) L'erogazione dell'Attività 2 a favore dei lavoratori affidati è facoltativa.
- 3) L'Attività 2 può essere erogata sia in forma individuale che in gruppo. Nel caso di attività di gruppo, la composizione massima di ciascun gruppo è di 15 persone.
- 4) Per l'attività 2 è riconosciuto, per ciascun lavoratore trattato:
- 5) un compenso di 26,67 euro/ora (IVA esclusa) per una durata massima di 4 ore, per le attività erogate individualmente;
- 6) un compenso di 3,33 euro/ora (IVA esclusa) per una durata massima di 6 ore, per le attività erogate in gruppo.
- 7) L'effettiva erogazione dell'Attività 2 è attestata con la redazione di una scheda riassuntiva dei servizi erogati, sottoscritta dal lavoratore e da un operatore del soggetto aggiudicatario, che riporta la natura e la durata dei servizi resi, in forma individuale o di gruppo.

c) “Attività 3 – Supporto all’inserimento lavorativo”

- 1) L’ “Attività 3 – Supporto all’inserimento lavorativo” è finalizzata a sostenere la realizzazione dell’inserimento lavorativo del lavoratore, attraverso il supporto sia in fase di avvio, che nella concreta realizzazione dell’inserimento. Può comprendere – in via meramente esemplificativa - l’attività di preparazione e affiancamento al colloquio anche in azienda, nonché l’assistenza al lavoratore e all’impresa nella fase di inserimento lavorativo, anche successivamente all’assunzione.
- 2) L’erogazione dell’Attività 3 a favore dei lavoratori affidati è facoltativa.
- 3) Per l’Attività 3 è riconosciuto, per ciascun lavoratore trattato, un compenso di 26,67 euro/ora (IVA esclusa) per una durata massima di 8 ore.
- 4) L’effettiva erogazione dell’Attività 3 è attestata con la redazione di una scheda riassuntiva dei servizi individuali erogati, sottoscritta dal lavoratore e da un operatore del soggetto aggiudicatario, che riporta la natura e la durata dei servizi resi. La scheda riassuntiva deve riportare la ragione sociale di tutte le imprese presso cui il lavoratore ha sostenuto colloqui preassuntivi.

d) “Attività 4 – Inserimento lavorativo”

- 1) L’ “Attività 4 - Inserimento lavorativo” si attua con l’intermediazione che porta all’ attivazione, nel corso del semestre di affidamento di ciascun lavoratore, di un rapporto di lavoro, instaurato secondo una delle seguenti tipologie contrattuali:
 - TIPOLOGIA CONTRATTUALE A: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale;
 - TIPOLOGIA CONTRATTUALE B: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata superiore a 12 mesi;
 - TIPOLOGIA CONTRATTUALE C: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata pari o superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi.
- 2) Per le finalità di cui al numero 1), la tipologia contrattuale è rilevata dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti. Gli inserimenti lavorativi, compatibilmente con le aspirazioni del lavoratore, possono essere realizzati anche fuori dal territorio regionale.
- 3) Il compenso per l’Attività 4 è determinato in relazione alla tipologia e alla durata del contratto, nonché in relazione alla tempestività dell’inserimento lavorativo, secondo quanto previsto nei commi seguenti.
- 4) Per il calcolo della tempestività dell’inserimento si tiene conto delle seguenti date:
 - come termine iniziale, della data di affidamento del lavoratore al soggetto aggiudicatario, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6.
 - come termine finale, della data di inizio effettivo del rapporto di lavoro quale risulta dalla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa dal datore di lavoro, supportata dal contratto individuale di lavoro.
- 5) Il computo temporale per il calcolo della tempestività dell’inserimento è effettuato ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile.
- 6) L’importo del compenso per l’Attività 4 - con riferimento a un’assunzione a tempo pieno e indeterminato avvenuta entro il primo mese dall’affidamento del lavoratore - è l’importo dell’offerta economica del soggetto aggiudicatario. La base d’asta ammonta ad euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) (IVA esclusa). Non può essere presentata offerta per importi superiori. Si rammenta che nell’offerta tecnica (Busta n. 2 – Offerta tecnica) non deve essere contenuto riferimento alcuno all’offerta economica o ad elementi economici dell’offerta stessa

i quali dovranno essere contenuti esclusivamente nell'offerta economica (Busta n. 3 – Offerta economica).

- 7) L'importo del compenso relativo all'Attività 4, in relazione alle diverse tipologie contrattuali di cui al numero 1) e alla tempestività dell'inserimento, è quantificabile secondo quanto previsto nella tabella seguente, nella quale per "x" si intende la somma offerta, in sede di gara, dal soggetto aggiudicatario²:

	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PRIMO MESE DI AFFIDAMENTO	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SECONDO MESE DI AFFIDAMENTO	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL TERZO MESE DI AFFIDAMENTO	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL QUARTO MESE DI AFFIDAMENTO	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL QUINTO MESE DI AFFIDAMENTO	INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL SESTO MESE DI AFFIDAMENTO
TIPOLOGIA CONTRATTUALE A (assunzione con contratto a TEMPO INDETERMINATO)	100% di x	85% di x	70% di x	55% di x	40% di x	25% di x
TIPOLOGIA CONTRATTUALE B (assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di durata SUPERIORE A 12 MESI)	Y (=50% di x)	85% di y	70% di y	55% di y	40% di y	25% di y
TIPOLOGIA CONTRATTUALE C (assunzione con contratto a TEMPO DETERMINATO di durata PARI o SUPERIORE A 6 e FINO A 12 MESI)	Z (=35% di x)	85% di z	70% di z	55% di z	40% di z	25% di z

- 8) Non consente il riconoscimento del compenso per l'Attività 4 l'assunzione del lavoratore con contratti di somministrazione di lavoro o contratti di lavoro intermittente, ancorché stipulati a tempo indeterminato. Ai fini del riconoscimento del compenso per l'Attività 4, l'assunzione con contratti di apprendistato è equiparata alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato.
- 9) In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, il valore del compenso previsto per la tipologia contrattuale considerata è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante dal contratto.
- 10) L'effettiva erogazione dell'Attività 4 è attestata con la produzione, da parte del soggetto aggiudicatario, di una copia del contratto individuale di lavoro stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, completo della sottoscrizione di entrambi i contraenti. Nell'atto di adesione all'iniziativa, ciascun lavoratore si impegna a fornire al soggetto aggiudicatario, in caso di avvenuta ricollocazione, copia del contratto di lavoro.

art. 4 contenuti dell'offerta tecnica

1. L'offerta tecnica, pena l'esclusione, deve riguardare tutti i servizi richiesti, ai fini della presente procedura definiti "attività", elencati all'articolo 3 del presente capitolato tecnico.

² Ai fini della presente tabella, inoltre: - per "inizio del rapporto di lavoro" si intende la data di inizio effettivo del rapporto di lavoro ai sensi del numero 4); - per "mese di affidamento" si intende il mese nel quale, all'interno del periodo semestrale di affidamento del lavoratore al soggetto aggiudicatario, è avvenuto l'inizio del rapporto di lavoro del lavoratore stesso. Il calcolo temporale è effettuato ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile.

2. L'offerta tecnica, in particolare, deve evidenziare la metodologia e l'articolazione delle attività che si intendono adottare relativamente all'espletamento dell'incarico, nonché le risorse tecniche e professionali impiegate, e deve essere composta da un elaborato contenente:
 - a) la descrizione dell'articolazione generale degli interventi proposti;
 - b) la descrizione delle azioni previste per lo svolgimento delle attività, con l'indicazione, in particolare, dei contenuti e dell'articolazione delle attività stesse nonché delle metodologie che si intendono adottare per la loro gestione;
 - c) la descrizione delle modalità con cui, anche tenendo conto delle categorie dei lavoratori beneficiari dell'intervento, come descritte dall'articolo 2 del presente capitolato tecnico, e del contesto provinciale, si intende realizzare il raccordo con gli attori del mercato locale e con le Amministrazioni provinciali, con l'indicazione delle sedi territoriali/unità operative del territorio provinciale in cui si intendono effettuare le attività;
 - d) la composizione del gruppo di lavoro e delle eventuali altre risorse professionali che si intendono impegnare nello svolgimento delle attività, con la specificazione del ruolo, del tempo da ciascuno dedicato all'iniziativa e dell'esperienza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. L'offerta deve riguardare l'attività da erogarsi dalla data in cui il contratto sarà efficace e per i sedici mesi successivi e deve essere formulata per tutte le attività previste, non ammettendosi offerte parziali o comunque limitate ad alcune di essi, pena l'esclusione dalla gara.
4. L'offerta tecnica - da inserire nella busta n. 2 secondo quanto specificato dall'articolo 8, comma 4, del disciplinare di gara - deve essere formulata secondo una estensione congrua, non superiore a 30 (trenta) cartelle commerciali (una cartella commerciale è composta da 1500 battute, suddivise in 25 righe - ogni riga 60 battute), fra le quali non vengono conteggiati i curricula vitae.
5. Non è consentito inserire alcun materiale pubblicitario o simile nell'offerta.
6. Si rammenta che qualora uno stesso soggetto intenda candidarsi per l'affidamento di più lotti, per ciascun lotto è necessario presentare una distinta offerta tecnica (da inserire nella busta contrassegnata "Busta n. 2 – Offerta tecnica. Lotto n. _____) ed economica (da inserire nella busta contrassegnata "Busta n. 3 – Offerta economica. Lotto n. _____)".

art. 5 disposizioni relative ai gruppi di lavoro

1. L'offerente deve indicare, per lo svolgimento delle attività, la composizione di uno specifico gruppo di lavoro.
2. La composizione minima del gruppo di lavoro deve comprendere, a pena di esclusione dalla gara:
 - a) un Responsabile del Progetto, che coordina l'attività del gruppo di lavoro e costituisce il referente per la Direzione centrale appaltante e per le Province;
 - b) per ciascuna sede territoriale/unità operativa del soggetto aggiudicatario presente sul territorio provinciale, almeno due unità di personale qualificato, secondo quanto previsto dal comma 5;
 - c) almeno due esperti in materia di gestione amministrativo/contabile, con l'incarico di seguire le attività di segreteria ed amministrazione.
3. Nel caso in cui uno stesso soggetto intenda candidarsi per l'affidamento di più lotti, il gruppo di lavoro di ciascun lotto deve essere costituito da persone diverse da quelle indicate negli altri lotti.

4. Il Responsabile di Progetto deve possedere adeguate competenze professionali e un'esperienza professionale di durata non inferiore a cinque anni, acquisita nel campo dell'organizzazione e gestione di una o più delle seguenti attività: ricerca e selezione del personale, fornitura di lavoro temporaneo, ricollocazione professionale, gestione di servizi per l'impiego, formazione professionale, orientamento, mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
5. Il personale qualificato di cui al comma 2, lettera b), operante presso le sedi territoriali/unità operative del soggetto aggiudicatario deve essere in possesso di adeguate competenze professionali, che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni, acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, maturata anche nel contesto del mercato del lavoro locale.
6. Per ciascun componente il gruppo di lavoro di cui al comma 2, deve essere allegato all'offerta tecnica il curriculum vitae, datato, sottoscritto e con allegato un valido documento di identità del soggetto cui si riferisce. Il curriculum vitae deve essere di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
7. A tutti i componenti dei gruppi di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana.
8. Se il soggetto aggiudicatario intende sostituire uno o più componenti dei gruppi di lavoro o integrare la sua composizione, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Direzione centrale appaltante, indicando i nominativi ed i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione o a integrazione di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di componenti dei gruppi di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone da sostituire e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Direzione centrale appaltante.
9. La Direzione centrale appaltante può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'attuazione delle funzioni, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Direzione centrale appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; la Direzione centrale appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae accetta la sostituzione o invia motivato diniego.
10. Nel caso in cui l'offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di lavoro deve indicare l'appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il raggruppamento.

art. 6 condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Il percorso di affidamento di ciascun lavoratore al soggetto accreditato ha durata semestrale, salvo il verificarsi della ricollocazione lavorativa ovvero di uno degli eventi indicati nei commi 2, 3 e 4.
2. Qualora, nel corso del periodo di affidamento, si verifichi una condizione che non consente la prosecuzione del percorso (ad esempio in caso di maternità, motivi di salute, sopravvenuta ripresa di attività lavorativa, altre cause di forza maggiore), il soggetto aggiudicatario ne dà immediata comunicazione alla Provincia, informandone il lavoratore interessato e lo registra nell'apposito applicativo informatico. Nell'atto di adesione all'iniziativa, ciascun lavoratore si

impegna a comunicare tempestivamente al soggetto aggiudicatario l'eventuale insorgenza di circostanze che possono influire sulla prosecuzione del percorso di affidamento.

3. In caso di rifiuto di un'offerta lavorativa che sia ritenuta congrua per il lavoratore interessato ovvero in caso di ingiustificata mancata partecipazione alle attività concordate, il soggetto aggiudicatario, sentito ove possibile il lavoratore interessato, dà immediata comunicazione alla Provincia, fornendo idonea documentazione che attesta le circostanze del rifiuto e i contenuti della proposta lavorativa. La comunicazione è inviata per conoscenza al lavoratore interessato. Il soggetto aggiudicatario registra l'evento nell'apposito applicativo informatico.
4. Il soggetto aggiudicatario registra altresì nell'apposito applicativo informatico ogni altro caso di conclusione anticipata del percorso di affidamento, a prescindere dalla sua natura (a titolo di esempio: interruzione anticipata, avvenuta assunzione)
5. Durante il periodo di vigenza del contratto, il soggetto aggiudicatario non può percepire alcun compenso da parte dei datori di lavoro per i servizi di ricollocazione di lavoratori a lui affidati.
6. Il compenso per l'appalto non è cumulabile con benefici economici erogati da soggetti pubblici per l'attività di ricollocazione dei lavoratori affidato al soggetto aggiudicatario. In particolare il compenso non è cumulabile con i benefici degli incentivi nazionali previsti dai commi da 144 a 147 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - FINANZIARIA 2010).
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il soggetto aggiudicatario, per ciascun avviamento lavorativo riferito a lavoratori affidati, attesta:
 - di non aver percepito alcun compenso da parte dei datori di lavoro presso cui è avvenuta la ricollocazione del lavoratore;
 - di non aver ricevuto e di impegnarsi a non richiedere eventuali altri benefici economici erogati da soggetti pubblici per l'avvenuta ricollocazione del lavoratore.
8. Le attività di ricollocazione connesse all'attuazione delle attività 1, 2 e 3 di cui all'articolo 3 effettuate a favore di lavoratori affidati ai sensi del presente appalto sono svolte dal soggetto aggiudicatario in modo distinto rispetto alle attività svolte a favore degli altri lavoratori.
9. La gestione degli aspetti operativi dell'iniziativa e delle funzioni di raccordo e coordinamento delle politiche locali del lavoro è di competenza di ciascuna Amministrazione provinciale. A tal fine, ogni Provincia individua opportuni momenti di raccordo con il Responsabile del Progetto, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

art. 7 monitoraggio e rendicontazione

1. Il soggetto aggiudicatario deve garantire la tenuta informatizzata di tutti i dati relativi alla realizzazione delle attività svolte.
2. In particolare, le diverse fasi di sviluppo del percorso di ricollocazione di ciascun lavoratore affidato sono registrate, a cura del soggetto aggiudicatario, mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione del soggetto stesso. Tale applicativo informatico registra, in tempo reale, con riferimento a ciascun lavoratore affidato e al loro complesso, l'erogazione di ciascun servizio nel tempo, nonché le altre informazioni relative ai lavoratori acquisite nell'ambito dell'erogazione dei servizi e ritenute utili ai fini della loro rioccupazione.
3. Entro il quindicesimo giorno successivo alle scadenze trimestrali previste dal contratto di

appalto, il soggetto aggiudicatario trasmette alla Provincia:

- a) una relazione intermedia sulla attività svolta nel quadrimestre, corredata, per ciascun lavoratore affidato, dalla documentazione che dimostra l'avvenuta effettuazione dei servizi resi previsti dall'articolo 3. Tali servizi sono così attestabili:
 - per l'Attività 1, dalla scheda riassuntiva del piano individuale di occupabilità;
 - per l'Attività 2, dalla scheda riassuntiva dei servizi erogati, che riporta la natura e la durata del servizi, resi in forma individuale o di gruppo;
 - per l'Attività 3, dalla scheda riassuntiva dei servizi individuali erogati, che riporta la natura e la durata del servizi;
 - per l'Attività 4, dalla copia del contratto di lavoro con la sottoscrizione di entrambi i contraenti.
- b) le attestazioni relative all'avviamento lavorativo dei soggetti affidati previste dall'articolo 6, comma 7;
- c) un preavviso di fattura.

art. 8 Comitato tecnico per il coordinamento gestionale del progetto

1. La verifica dell'attuazione delle attività previste e il coordinamento a livello regionale dell'iniziativa sono assicurate attraverso il Comitato tecnico per il coordinamento gestionale del progetto, che è così composto:
 - il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
 - un rappresentante dell'Autorità di gestione del POR Fse – Obiettivo 2 -2007/2013;
 - il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, o suo delegato;
 - un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale;
 - il Responsabile di Progetto di ciascun soggetto aggiudicatario a livello provinciale.
2. Il Comitato tecnico per il coordinamento gestionale del progetto svolge azioni di monitoraggio in itinere e finale sulle attività svolte e fornisce indirizzi e chiarimenti in ordine a questioni generali di carattere tecnico o operativo che emergano nel corso della realizzazione degli interventi.
3. Possono partecipare ai lavori del Comitato tecnico, su invito del coordinatore, un rappresentante di Italia Lavoro Spa (ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale), nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.